



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 306 DEL 25/03/2021

**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI EROGATORI PRIVATI PER
ATTIVITA' VACCINALE: CLINICA EPOREDIESE**

Proponente: ASL TO4 - GOVERNO CLINICO (CHIVASSO)

Numero di Proposta: 361 del 23/03/2021

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI EROGATORI PRIVATI PER ATTIVITA' VACCINALE:
CLINICA EPOREDIESE

IL COMMISSARIO
Dott. Luigi VERCELLINO
(Nominato con D.G.R. n. 18-1902 del 28 agosto 2020)

Visto che:

- Il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 di cui al decreto del Ministero della Salute del 2/01/2021 prot. n. 1-02/01/2021;
- Le "raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti- SARS-CoV-2/Covid 19" dell'8/02/2021 elaborate dal Ministero della Salute;
- La D.G.R. n. 1-2986 del 16 marzo 2021 in cui la Regione Piemonte autorizza il ricorso agli erogatori privati accreditati per il supporto alla campagna vaccinale anti Covid-19;
- La disponibilità manifestata, per vie brevi, dalla Struttura Privata accreditata Clinica Eporediese;
- Il parere favorevole, allegato alla presente, espresso dalla Commissione di Vigilanza ASL TO4 allo svolgimento dell'attività vaccinale relativo alla Struttura Clinica Eporediese;
- La bozza di contratto, allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, con cui la Struttura si impegna a somministrare le dosi vaccinali nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione stessa e dall'ASL TO4;

Dato atto che la Struttura dichiara a regime, una capacità media di n. 300 vaccini giornalieri per n. 6 giorni settimanali;

Preso atto dell'individuazione, da parte della Regione Piemonte e, in attesa della definizione di una tariffazione nazionale, di un riconoscimento economico, per la somministrazione e l'organizzazione della sede vaccinale, pari ad euro 6,16 Iva esente ex-art.10 DPR 733/1972 a vaccino inoculato;

Dato atto che gli importi saranno riconosciuti mensilmente, sulla base della rendicontazione della Struttura, verificabile dal Sistema Regionale SIRVA per gli opportuni controlli, dietro presentazione di documento fiscale da parte della Struttura Clinica Eporediese da pagarsi entro 60gg data fattura,

Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Responsabile della S.C. Governo Clinico Dott. Salvatore DI GIOIA, così come risulta dalla sottoscrizione apposta in calce alla presente;

Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa;

Visto il D. Lgs 33 del 14/03/2013;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di loro competenza, ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D. Lgs 502/92 e s.m.i.;

DELIBERA

1. Di approvare il Contratto da sottoscrivere con la struttura Privata Accreditata Clinica Eporediese, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di nominare la Clinica Eporediese Responsabile Esterno del trattamento dei dati e invitare la stessa alla sottoscrizione dell'Accordo per il Trattamento dei dati personali "Responsabile ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679", modulo allegato al presente atto;
3. Di dare atto che la somma pari a euro 6,16 Iva esente ex-art.10 DPR 733/1972 a vaccino somministrato, è imputata al conto economico 3 10 04 19 "Assistenza specialistica strutture accreditate per propri assistiti";
4. Di dare atto che gli ordini NSO saranno predisposti a cura della S.C. Governo Clinico utilizzando il centro di costo COVID 4900009917;
5. Di effettuare la pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 sul sito internet aziendale nell'area "Amministrazione trasparente".
6. Di dare atto che la Ditta affidataria é tenuta all'osservanza delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla legge 136/2010;
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 - c. 2) L.R. 10/1995, stante l'attivazione urgente del servizio di vaccinazione presso la struttura in oggetto



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 306 DEL 25/03/2021

REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI EROGATORI PRIVATI PER ATTIVITA' VACCINALE: CLINICA EPOREDIESE

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 25/03/2021

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ESECUTIVA DAL 25/03/2021

TRASMESSA al Collegio Sindacale il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si rende copia conforme all'originale informativo sottoscritto digitalmente da....., composta da n. (.....) fogli/facciate
Chivasso, il

Il Referente incaricato

.....

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

DI GIOIA SALVATORE - Responsabile ASL TO4 - GOVERNO CLINICO (CHIVASSO)

GHIGNONE ENRICO - Responsabile ASL TO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

COLASANTO MICHELE - Direttore DIRETTORE AMMINISTRATIVO

MARCHISIO SARA - Direttore DIRETTORE SANITARIO

VERCELLINO LUIGI - Il Commissario ASL TO4 - DIREZIONE GENERALE

CIOFFI EMILIA - il responsabile della pubblicazione

ACCORDO CON GLI EROGATORI PRIVATI EX ART. 8 QUINQIES D.LGS. 502/1992 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CAMPAGNA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO ANTI COVID 19.

Tra

l'ASL TO4, con sede legale in Chivasso , via PO,11, (C.F. 09736160012), rappresentata dal Commissario pro tempore Luigi Vercellino, successivamente nominata "Azienda sanitaria" o "ASL"

e

la Società Policlinico di Monza – Casa di Cura Privata S.p.a, con sede legale in Novara, Via Passalacqua n. 10 e sede operativa in Via Castiglia n. 27 a Ivrea (TO) Clinica Eporediese, (C.F.11514130159), accreditata, successivamente nominata "Struttura" o "Erogatore", rappresentata da Massimo Antonino De Salvo nella qualità di Legale Rappresentante, con titolo di legale rappresentanza;

Premesso che:

- il Decreto del Ministro della Salute del 2 gennaio 2021 ha approvato il "*Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19- Elementi di preparazione e di implementazione della strategia vaccinale, aggiornato al 12 dicembre 2020*", elaborato a seguito della presa d'atto della Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2020, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'attività di somministrazione dei vaccini e di coordinamento della stessa;
- il modello organizzativo delineato con il citato Piano strategico prevede che "con l'aumentare della disponibilità dei vaccini, a livello territoriale possono essere realizzate campagne su larga scala per la popolazione presso centri vaccinali organizzati ad hoc ... con una maggiore articolazione sul territorio"
- con D.G.R. n. 1-2986 del 16 marzo 2021, la Regione Piemonte ha dato indicazioni in merito all'allestimento dei centri vaccinali sul territorio piemontese, individuando, quali punti a cui fare

immediato riferimento dopo i presidi pubblici ed i MMG, gli erogatori privati, in grado di costituire nell'immediato un supporto indispensabile nell'attuazione del programma vaccinale;

- è stata preventivamente raccolta, tramite incontri e mediante espressa manifestazione di interesse, la disponibilità, sia delle associazioni rappresentative degli erogatori, sia di molti erogatori direttamente, ad effettuare la somministrazione del vaccino a fasce di utenti identificate dalle linee guida nazionali e regionali alle medesime condizioni concordate con i MMG, e precisamente:

tariffa € 6,16 (Iva esente ex art. 10, n. 18, D.P.R. n. 733/1972) ad inoculazione , a fronte delle seguenti attività:

- eventuale raccolta preventiva delle adesioni;
 - somministrazione del vaccino agli utenti convocati dall'azienda sanitaria, previa raccolta di consenso informato e situazione anamnestica
 - registrazione delle informazioni su piattaforma informatica regionale
- l'esercizio dell'attività vaccinale è subordinata al possesso dei requisiti ed all'impegno a seguire le *"Istruzioni operative per la vaccinazione anti COVID-19 presso strutture ospedaliere private e strutture ambulatoriali private"* allegate al presente accordo a farne parte integrante e sostanziale

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto dell'accordo

La Struttura mette a disposizione dell'ASL gli spazi, il personale necessario per l'attività, i servizi e le prestazioni connesse, nei limiti della propria capienza e delle proprie potenzialità organizzative, per la somministrazione del vaccino anti COVID-19 a favore della popolazione individuata dalle linee guida nazionali e regionali.

Nello specifico, la disponibilità è la seguente:

-n. 6 giorni settimanali e n. 300 vaccini die

L' ASL, a seguito della gestione delle preadesioni alla vaccinazione da parte dei cittadini eleggibili, sulla base delle disponibilità organizzative, programma in SIRVA (Applicazione regionale vaccini) le sedute vaccinali dedicate, comunica all'Erogatore il calendario vaccinale e le prenotazioni.

La medesima, sulla base dei calendari vaccinali programmati, fornirà alla Struttura il numero di dosi vaccinali necessarie e le informazioni occorrenti per la corretta e completa esecuzione delle prestazioni.

Articolo 2 - Obblighi dell'erogatore, requisiti dei servizi

La Struttura garantisce l'osservanza delle *"Istruzioni operative per la vaccinazione anti COVID-19 presso strutture ospedaliere private e strutture ambulatoriali private"* allegate al presente accordo a farne parte integrante e sostanziale e di tutte le norme di legge ed i provvedimenti amministrativi connessi all'attività oggetto del presente accordo. Si impegna inoltre a mantenere i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali dichiarati al momento della sottoscrizione del presente accordo per tutta la durata dello svolgimento dell'attività vaccinale.

La Struttura erogherà le prestazioni vaccinali attraverso personale in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente

Articolo 3 – Tariffe delle prestazioni

Per ciascun inoculo viene riconosciuta un importo pari a € 6,16 (Iva esente ex art. 10, n. 18, D.P.R. n. 733/1972).

L'Erogatore, dopo aver trasmesso all'ASL la rendicontazione relativa alle dosi vaccinali somministrate ai singoli pazienti, individuati singolarmente (cognome nome codice fiscale e ASL di appartenenza – data della somministrazione) per gli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 7 dicembre 2018, e smi, per la trasmissione attraverso il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO), emetterà fattura elettronica mensile con indicazione sulle fatture elettroniche degli estremi degli ordini elettronici emessi e trasmessi.

Articolo 4 – Termini e condizioni di pagamento.

I pagamenti devono avere luogo nei termini previsti dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. cioè entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, corredata delle indicazioni di cui all'art. precedente.

E' fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal contratto.

Articolo 5 - Risoluzione del contratto.

La revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento o la verifica da parte dell'Asl del venir meno dei requisiti per lo svolgimento dell'attività determinano la risoluzione del presente accordo.

Articolo 6 – Clausola di manleva.

La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della legge n. 24/2017, per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattate e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Sono escluse le responsabilità relative alla sostanza inoculata.

Articolo 7- Durata dell'accordo

Il presente accordo decorre dal 25/03/2021 ed ha validità fino al 31/12/2021, salva anticipata risoluzione qualora venga meno la necessità dell'Asl di richiedere il supporto per la somministrazione del vaccino anti-Covid 19.

Articolo 8 – Bollo e registrazione.

Le spese di bollo spettano in parti uguali.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n. 131 l'accordo è soggetto a registrazione in caso di uso.

Articolo 9 - Foro competente.

Le controversie derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del foro in cui ha sede l'ASL.

Letto, confermato e sottoscritto,

Per l'ASL

Per la Struttura

.....

.....

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

Accordo per il Trattamento dei dati personali

“Responsabile ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679”

Il presente accordo definisce le modalità con le quali il Responsabile del trattamento si impegna a effettuare per conto del Titolare le operazioni di trattamento dei dati personali di seguito definite.

TRA

A.S.L. TO4, con sede legale in Chivasso, Via Po 11, CF/P.IVA. 09736160012, in persona del **legale rappresentante pro tempore Dr. Luigi Vercellino**, giusta poteri allo stesso conferiti dalla Regione Piemonte con **D.G.R. n. 18-1902 del 28 agosto 2020** (nel seguito per brevità anche “**Titolare**”)

E

la Società Policlinico di Monza – Casa di Cura Privata S.p.a, con sede legale in Novara, Via Passalacqua n. 10 e sede operativa in Via Castiglia n. 27 a Ivrea (TO) Clinica Eporediese, (C.F.11514130159),

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, in riferimento a:

- Deliberazione n. XXX
- Deliberazione n. XXX

il Fornitore è Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “*Regolamento UE*”), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche “*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*”) e delle istruzioni nel seguito fornite.

2. Il Responsabile presenta garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali, in particolare secondo quanto previsto dall’art.32 del Regolamento UE in tema di sicurezza del trattamento e dagli artt. 33 e 34 sulla gestione della violazione dei dati personali (c.d. ‘Data Breach’).

3. Il trattamento dei dati (finalità del trattamento, tipo di dati personali trattati, operazioni eseguite sui dati, categorie di interessati), in esecuzione del contratto principale suindicato, è specificato nell'allegato.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
 - a. rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b. trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c. trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e volte a garantire la riservatezza dei dati personali in virtù del contratto, che il Responsabile si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati, d'ora in poi "persone autorizzate"; nello specifico queste dovranno:
 - impegnarsi a rispettare la riservatezza o essere sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevere la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattare i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
 - d. individuare e designare per iscritto gli amministratori di sistema, così come definiti dal Provvedimento del Garante della Privacy del 27 novembre 2008, con l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, mettendo a disposizione del Titolare l'elenco aggiornato delle nomine;
 - e. adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
 - f. adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - g. su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
 - h. adottare le misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017;
 - i. ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

- j. Qualora una o più disposizioni del presente atto si rivelassero in contrasto con le norme attuali o future del Regolamento e delle norme di armonizzazione, con direttive o con le Linee Guida stabilite dal Garante della Privacy italiano o dal Comitato Europeo per la Protezione dei dati, il Responsabile dovrà tempestivamente informare il Titolare, prima di procedere alla loro applicazione.
5. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento si impegna, su richiesta del Titolare, a fornire un piano di misure di sicurezza rimesse all'approvazione del Titolare medesimo, che saranno concordate al fine di mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.
- La valutazione circa l'adeguatezza del livello di sicurezza deve tenere conto, in particolare, dei rischi del trattamento derivanti da: distruzione o perdita anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento dei dati personali conservati o comunque trattati.
- Le misure minime di sicurezza sono indicate nell'allegato al presente documento.
6. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche, ispezioni e audit circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di quattro giorni lavorativi.
- Nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o risulti che il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dal Titolare, quest'ultimo diffiderà il Responsabile ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Titolare potrà, in ragione della gravità della condotta del Responsabile e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- In alternativa alle verifiche di cui sopra, il Titolare potrà richiedere al Responsabile di fornire annualmente, o comunque su sua richiesta, una relazione sull'andamento della gestione dei dati personali e sull'applicazione delle misure di sicurezza approvate.
7. Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, non prima di aver informato per iscritto il Titolare del trattamento, il quale dispone di un tempo massimo di 20 giorni a partire dalla data di ricevimento dell'informazione per presentare le proprie obiezioni.
- Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento e riportati in uno specifico contratto. Spetta al Responsabile iniziale assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di

misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE.

In caso di violazione da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti. Il Titolare potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit, verifiche e ispezioni, anche avvalendosi di soggetti terzi.

Ove tali misure dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o risulti che il sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dal Titolare, quest'ultimo diffiderà il Responsabile a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Titolare potrà, in ragione della gravità della condotta del sub-Responsabile e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

In alternativa alle verifiche di cui sopra, il Titolare potrà richiedere al Responsabile di fornire annualmente, o comunque su sua richiesta, una relazione sull'andamento della gestione dei dati personali e sull'applicazione delle misure di sicurezza approvate da parte del sub-Responsabile autorizzato.

8. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei sub-Responsabili .
9. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati, in base agli artt. da 12 a 23 del Regolamento UE. Qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque non oltre il giorno lavorativo seguente alla ricezione, le istanze al Titolare del trattamento, scrivendo all'indirizzo pec dell'ASL TO4 direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it e all'indirizzo privacy@aslto4.piemonte.it, supportandolo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
10. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni incidente di sicurezza, violazione o sospetta violazione di dati personali (c.d. data breach) tramite una formale comunicazione scritta a ciascuno dei seguenti indirizzi, nel tempo massimo di 24 ore dopo esserne venuto a conoscenza:

privacy@aslto4.piemonte.it
legale@pec.aslto4.piemonte.it
direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it
Servizio di riferimento qualità@aslto4.piemonte.it

Tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di

notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento si impegna a supportare il Titolare nell'ambito di tale attività. Il Responsabile deve mantenere un registro degli incidenti di sicurezza, anche qualora non vi siano violazioni, per coadiuvare il Titolare nel suo obbligo relativo al paragrafo 5 dell'art. 33 del Regolamento UE.

A seguito del verificarsi di detti incidenti il Titolare potrà, come specificato all'art. 6 del presente documento:

- fare attività di audit, anche senza preavviso e avvalendosi di soggetti terzi;
- prescrivere ulteriori misure di sicurezza, anche apportando modifiche a quelle in essere, con particolare riferimento al presente accordo;
- far rispondere il Responsabile del trattamento del danno causato, fino alla risoluzione del contratto, come da art. 17 del presente documento.

11. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del contratto in essere.
12. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; qualora invece il Responsabile non abbia nominato un Responsabile della protezione dei dati, dovrà indicare al Titolare un ulteriore referente aziendale per la privacy. Il Responsabile della protezione dei dati personali del Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
13. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
14. Il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
15. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
16. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare, durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché supervisionare

l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.

17. Nel caso in cui il Responsabile, o un sub-Responsabile, agiscano in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare, oppure adottino misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, il Responsabile risponderà del danno causato agli "interessati". In tal caso il Titolare potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
18. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
19. Per tutte le controversie che dovessero sorgere con riferimento al presente Accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

(per il Titolare)
Dr. Luigi Vercellino

(per il Responsabile)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Responsabile dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli oggetto del presente Accordo (dall'art. 1 all'art. 19) e nell'allegato

Letto, approvato e sottoscritto

(per il Responsabile)

ALLEGATO

Descrizione del trattamento

.....

- le operazioni che saranno eseguite sui dati personali saranno le seguenti:

.....

Le tipologie di operazioni effettuate saranno:

-
-
-

- la finalità o le finalità del trattamento sono volte ad assicurare le finalità istituzionali del Titolare per l'esercizio delle seguenti attività:

-
-
-

- i dati a carattere personale trattati saranno:

-
-
-

- le categorie di persone interessate saranno:

-

Misure di sicurezza

Il Responsabile del trattamento s'impegna a mettere in opera le misure di sicurezza specificate di seguito:

[Descrivere le misure tecniche ed organizzative che garantiscono un livello di sicurezza adattato al rischio, ivi comprese, tra le altre:

- La pseudonimizzazione e la cifratura dei dati a carattere personale;
- Le capacità che permettono di garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza costanti dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- Le capacità che permettono di ripristinare la disponibilità dei dati a carattere personale e l'accesso a questi nei tempi appropriati in caso di incidente fisico o tecnico;
- Una procedura che miri a testare, analizzare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative per assicurare la sicurezza del trattamento

Il Responsabile del trattamento s'impegna a mettere in opera le misure di sicurezza previste da norme e migliori prassi attuali e future, alle quali si impegna a conformarsi (senza ulteriori oneri per il Titolare), tra cui:

- ISO 9001, ISO 27001, ISO 29151, ISO 27002, ISO 27005, ISO 27035
- Le disposizioni attuative emanate dalla Commissione Europea in materia di Privacy
- Le disposizioni emanate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati
- Le Linee Guida del gruppo di lavoro (WP) Art.29
- Le Opinioni e Raccomandazioni del gruppo di lavoro (WP) Art.29
- Le norme nazionali in materia di Privacy
- Le autorizzazioni generali e specifiche del Garante
- I provvedimenti del Garante applicabili, in particolare:
 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali - 13 ottobre 2008;
 - Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014 e relative FAQ;
 - Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010;
 - Adempimenti semplificati per il customer care (inbound) - 15 novembre 2007
 - RFID Etichette intelligenti: prescrizioni - 9 Marzo 2005;
 - Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014;
 - sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro - 4 ottobre 2011;
 - sistemi di videosorveglianza per il controllo della procedura di raccolta del campione urinario a fini certificatori o di cura della salute - 15 maggio 2013;
- Le Linee Guida del Garante in materia di:
 - posta elettronica e internet – 1° marzo 2007;
 - trattamento di dati personali per profilazione on line - 19 marzo 2015;
 - trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati – 15 maggio 2014;
 - Dossier sanitario - 4 giugno 2015
 - svolgimento di indagini di customer satisfaction in ambito sanitario - 5 maggio 2011;
- Le buone prassi in materia di sicurezza o Privacy:
 - Proposte da ENISA (Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione)
 - Emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale
 - Proposte da associazioni:
 - Center for Internet Security
 - Critical Security Controls for Effective Cyber Defense
 - CIS Benchmarks

Trasferimenti all'estero

Non sono previsti trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo, tranne nei seguenti casi:

Ente/Azienda	Paese	Liceità del trattamento

Informativa

(sbarrare se previsto)

Il Responsabile del trattamento, al momento della raccolta dei dati, deve fornire alle persone interessate dalle operazioni del trattamento le informazioni relative ai trattamenti dei dati che realizza, tra le quali anche l'eventuale uso di strumenti di profilazione. La formulazione ed il formato dell'informazione devono essere concordati con il Titolare del trattamento prima della raccolta dei dati.

